

## MODALITA' DI RICHIESTA DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI FORMAZIONE E DI INTEGRAZIONE ALLA NASPI PREVISTI DAL FONDO DI SOLIDARIETA'.

### A. Programmi formativi (art. 7 c. 3 Decreto interministeriale del 2023)

#### Quali programmi formativi possono essere finanziati dal Fondo?

I programmi formativi, di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi fondi provinciali, nazionali, o dell'Unione Europea.

#### Quali requisiti servono?

L'accesso ai contributi di finanziamento di programmi formativi presuppone l'accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o in mancanza con quelle territoriali. L'accesso è permesso anche in assenza di accordo aziendale, qualora l'intervento formativo sia previsto dai contratti collettivi territoriali di tipo settoriale o intersettoriale sottoscritti da associazioni datoriali e organizzazioni sindacali provinciali firmatarie dell'accordo istitutivo del Fondo.

#### Cosa deve fare il datore di lavoro?

1) effettuare una comunicazione preventiva al Fondo ed alle rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, a quelle territoriali.

La comunicazione al Fondo va fatta **unicamente** tramite PEC alla Direzione Provinciale INPS di Trento all'indirizzo: [direzione.provinciale.trento@postacert.inps.gov.it](mailto:direzione.provinciale.trento@postacert.inps.gov.it)

1.1) la comunicazione deve contenere: data di avvio del percorso formativo, durata, numero di addetti coinvolti, contenuti del programma formativo.

2) inviare la domanda, anche per il tramite del proprio consulente, mediante l'apposito servizio presente sul portale istituzionale [www.inps.it](http://www.inps.it), digitando nel campo "Cerca" le parole "accesso ai servizi per le aziende e consulenti" e autenticandosi con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS). Successivamente si deve selezionare l'opzione "CIG e Fondi di solidarietà" e "Fondi di solidarietà". Dal menù a tendina dell'invio domande si deve scegliere per intervento: "002 Formazione" e, quindi, per Fondo: "Fondo Trentino" e inserire la matricola aziendale e il periodo richiesto.

2.1) nella domanda deve essere dichiarato di aver provveduto alla comunicazione preventiva di cui al punto 1).

3) allegare alla domanda la dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro attestante: il periodo di formazione svolto, il numero di lavoratori coinvolti, il totale delle ore di formazione svolte e l'importo finanziato.

**ATTENZIONE!** In assenza dell'allegato la procedura telematica non consente l'invio della domanda.

4) allegare alla domanda l'accordo sindacale o il contratto collettivo territoriale.

**ATTENZIONE!** In assenza dell'allegato la procedura telematica non consente l'invio della domanda.

### A quanto corrisponde il finanziamento?

Il contributo di finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi non può essere superiore alla corrispondente retribuzione lorda percepita dai lavoratori interessati, ridotto dell'eventuale concorso di altri Fondi, provinciali, nazionali o dell'Unione europea, solo qualora i contributi erogati da altri Fondi siano calcolati sulla base della retribuzione lorda percepita dai lavoratori coinvolti nei programmi formativi.

### Quando vanno presentate le domande?

Le domande possono essere presentate a partire dal 10 marzo 2026, per gli importi effettivamente fruiti, dal giorno successivo alla data in cui è terminato l'intervento formativo per il quale viene richiesto il finanziamento e, comunque, non oltre il sesto mese da tale data o dalla data dell'accordo se successiva.

## **B. Prestazione integrativa NASpl (art. 7 c. 3 Decreto interministeriale del 2023)**

### Chi può beneficiare della prestazione integrativa NASpl?

1) ai lavoratori privi di occupazione che hanno fruito della NASpl per l'intera sua durata, e che alla data di cessazione del rapporto di lavoro hanno compiuto i 58 anni di età, il Fondo eroga, a decorrere dal giorno successivo al termine del godimento della NASpl, una prestazione di durata pari ad un mese e di importo pari all'ultima NASpl percepita. Il Fondo trasferisce, altresì, all'INPS la contribuzione correlata;

2) ai lavoratori privi di occupazione che hanno fruito della NASpl per l'intera sua durata e che hanno lavorato con la qualifica di stagionali nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, del commercio al dettaglio, della ristorazione e degli impianti a fune, per un periodo non inferiore a 26 settimane, anche non continuative, nei dodici mesi precedenti la domanda di accesso alle tutele integrative, e per i quali la durata della NASpl non supera i quattro mesi, il Fondo eroga a decorrere dal giorno successivo al termine del godimento della NASpl, una prestazione di durata pari alla differenza tra quattro mesi e la durata della NASpl e in ogni caso non superiore ad un mese, e di importo pari all'ultima NASpl percepita. Il Fondo trasferisce, altresì, all'INPS la contribuzione correlata.

### Chi può presentare la domanda e da quando?

La domanda può essere presentata dai datori di lavoro o dai loro consulenti del lavoro a partire dal 10 marzo 2026.

### Qual è la modalità di presentazione della domanda?

1) La domanda deve essere inoltrata accedendo al portale INPS [www.inps.it](http://www.inps.it) digitando nel campo "Cerca" le parole "Accesso ai servizi per aziende e consulenti" e autenticandosi con SPID (almeno livello 2), CIE 3.0 o CNS;

1.1) per procedere all'invio telematico della domanda è necessario seguire il seguente percorso "CIG e Fondi di Solidarietà" > "Assegno emergenziale";

1.2) dal menu della procedura, nell'area *download*, è possibile scaricare un esempio di tracciato .XML per l'invio dei dati analitici dei lavoratori beneficiari, relativo al Fondo, nonché il

manuale utente recante le istruzioni per l'invio telematico delle domande e l'allegazione dei documenti richiesti, al quale si rinvia per le istruzioni di dettaglio;

1.3) al momento della presentazione della domanda, il datore di lavoro (o il suo consulente del lavoro) deve selezionare il Fondo, allegando i dati analitici dei lavoratori utilizzando l'allegato indicato al punto 1.2). Il citato allegato costituisce parte integrante della domanda.

**Con la presente nota informativa si ribadisce che il Fondo di Solidarietà costituisce una gestione dell'INPS, pertanto per eventuali chiarimenti relativi alla situazione personale dei lavoratori riguardante: il diritto alla percezione della NASpI, la durata della stessa e l'eventuale residuo, vanno valutati con la sede territoriale INPS di competenza, alla quale si rinvia per tutte le informazioni del caso.**